Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la sicurezza e la difesa

2025/2144(INI)

20.10.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

sui progetti faro di interesse comune nel settore della difesa europea
(2025/2144(INI))

Commissione per la sicurezza e la difesa

Relatrice: Lucia Annunziata

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE.....10

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....12

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui progetti faro di interesse comune nel settore della difesa europea

(2025/2144(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, e l'articolo 42, paragrafo 3,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 346,

– visti l'articolo 2, lettera e), del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente (PESCO) istituito dall'articolo 42, paragrafo 6, TUE e la notifica congiunta sulla PESCO firmata dai ministri dei 23 Stati membri dell'UE il 13 novembre 2017,

– vista la dichiarazione di Versailles, adottata l'11 marzo 2022 in occasione della riunione informale dei capi di Stato e di governo, in particolare il paragrafo 22,

– vista la "Bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali", approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022 e dal Consiglio europeo il 25 marzo 2022,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 18 maggio 2022 sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN(2022)0024),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 5 marzo 2024 dal titolo "Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente"(JOIN (2024) 0010),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 marzo 2024, che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP") (COM(2024)0150), in particolare l'articolo 15 relativo ai progetti europei di interesse comune nel settore della difesa,

– visto il libro bianco congiunto della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 marzo 2025, dal titolo "Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030" (JOIN(2025)0120),

– visto il regolamento (UE) n. 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa (FED)[1],

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (COM(2025)0122), presentata dalla Commissione il 19 marzo 2025,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe" (COM(2025)0188), presentata dalla Commissione il 22 aprile 2025,

– visto il documento esplorativo della Commissione del 29 settembre 2025 dal titolo "Defence Readiness Roadmap 2030" (Tabella di marcia per la preparazione alla difesa),

– vista la relazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio, dell'11 aprile 2025, dal titolo "Annual progress report on the Implementation of the Strategic Compass for Security and Defence" (Relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017, in particolare quelle del paragrafo 8 sulla PESCO, e del 6 marzo 2025, in particolare quelle del paragrafo 3, lettera f),

– viste le strategie di sicurezza nazionali degli Stati membri dell'UE,

– vista la relazione speciale 04/2025 della Corte dei conti europea del 3 ottobre 2024, "Parere 02/2024 relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP"), in particolare il paragrafo 42,

– viste la relazione annuale 2024 dell'Agenzia europea per la difesa (AED), la sua relazione del 14 novembre 2023 dal titolo "Le priorità di sviluppo delle capacità dell'UE per il 2023" e la relazione del 2024 dal titolo "Revisione coordinata annuale sulla difesa",

– vista la relazione sullo stato di avanzamento dei progetti PESCO del segretariato della PESCO del settembre 2025,

– vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, sul futuro della competitività europea e il relativo capitolo 4 sull'aumento della sicurezza e la riduzione delle dipendenze,

– vista la relazione di Sauli Niinistö del 30 ottobre 2024 dal titolo "Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness" (Rafforzare la preparazione e la prontezza civili e militari dell'Europa), in particolare il capitolo 7,

[1] GU L 170, 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj.

– vista la dichiarazione del vertice dell'Aia rilasciata dai capi di Stato e di governo della NATO che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Madrid il 25 giugno 2025,

– vista la decima relazione, del 10 giugno 2025, sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme di proposte comuni approvate dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2018,

– visti i programmi di cooperazione in materia di attrezzature gestiti dall'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR),

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2025 sul libro bianco sul futuro della difesa europea[2], in particolare i paragrafi 4 e 58,

– vista la sua risoluzione del 2 aprile 2025 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2024[3], in particolare il paragrafo 48,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 ottobre 2025, sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 (JOIN(2025)0027),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

– vista la relazione della commissione per la sicurezza e la difesa (A10-0000/2025),

A. considerando che le sfide poste dal declino della pace e della sicurezza globali e dall'emergere di minacce nuove e in evoluzione alla sicurezza dell'UE impongono all'UE e ai suoi Stati membri di aumentare in modo significativo i loro investimenti nel settore della difesa al fine di sviluppare capacità militari e di intelligence che consentano loro di difendere la propria sovranità e di agire e rispondere autonomamente o in partenariato con i loro alleati, in particolare all'interno della NATO, alle minacce immediate e future;

B. considerando che la guerra, storicamente dominata dalle armi convenzionali, sembra evolvere "dall'acciaio al web"; che essa integra in misura crescente capacità informatiche e operazioni in rete e che le strategie belliche sono in fase di trasformazione attraverso nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale (IA) e non si limitano più a una potenza di fuoco massiva e a scontri su larga scala, ma si stanno orientando verso la miniaturizzazione e il decentramento dei sistemi, come dimostrato dall'uso di sciami di droni, armi basate sull'IA, mine intelligenti e sistemi missilistici portatili nei campi di battaglia; che gli aerei da combattimento, le navi, i carri armati da combattimento e i veicoli blindati stanno diventando più vulnerabili agli attacchi di precisione e necessitano pertanto di una maggiore protezione, in quanto sono ancora essenziali per le operazioni militari;

[2] Testi approvati, P10_TA(2025)0034.
[3] GU C, C/2025/4389, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4389/oj.

C. considerando che, nella sua comunicazione congiunta del 5 marzo 2024 dal titolo "Una nuova strategia industriale europea per la difesa", la Commissione sottolinea che nel 2022 solo il 18 % della spesa totale per attrezzature da parte degli Stati membri dell'UE è stato destinato all'acquisizione collaborativa di materiali per la difesa da parte dell'UE, ben al di sotto dell'attuale parametro di riferimento collettivo del 35 % fissato dagli Stati membri in sede di comitato direttivo ministeriale dell'AED nel 2007; che gli utilizzatori finali dei prodotti della difesa sono principalmente le forze armate nazionali degli Stati membri e che questi ultimi possono pertanto prendere in considerazione l'aumento dei loro investimenti in progetti industriali nel settore della difesa solo se tali progetti riguardano lo sviluppo di capacità militari di interesse comune per le loro forze armate;

D. considerando che la bussola strategica per la sicurezza e la difesa fissa l'obiettivo di sviluppare incentivi per stimolare gli investimenti collaborativi degli Stati membri in progetti comuni e l'acquisizione congiunta di capacità di difesa che sono sviluppate in modo collaborativo all'interno dell'UE;

E. considerando che la proposta di regolamento che istituisce l'EDIP prevede l'attuazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI); che gli EDPCI sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico;

1. riconosce che l'aumento significativo della spesa per la difesa tra gli Stati membri dell'UE rispecchia chiaramente la loro determinazione a rispondere al deterioramento del contesto di sicurezza attraverso il miglioramento delle capacità militari, il potenziamento della deterrenza e il rafforzamento del loro impegno collettivo a favore della difesa europea e transatlantica; riconosce inoltre che il rafforzamento della sicurezza e della difesa dell'Europa richiede non solo un aumento della spesa nazionale per la difesa, ma un passaggio globale verso un maggiore coordinamento, efficienza e integrazione nel modo in cui gli Stati membri sviluppano, utilizzano e attuano le loro politiche di difesa;

2. osserva che, nonostante i maggiori sforzi di difesa, l'UE e i suoi Stati membri continuano a far fronte a carenze persistenti in termini di capacità strategiche collettive, strutture di comando e controllo e capacità militari sostenibili; sottolinea che tali lacune limitano in modo significativo la capacità dell'UE e dei suoi Stati membri di sostenere un impegno prolungato su vasta scala nel settore della difesa, in particolare di fronte ad atti di guerra ibrida; chiede misure urgenti per affrontare tali carenze di capacità critiche attraverso una cooperazione rafforzata, una pianificazione coordinata e investimenti mirati per garantire la prontezza alla difesa;

3. sottolinea che per colmare le carenze di capacità è necessario sviluppare abilitanti strategici autonomi senza i quali le forze armate degli Stati membri non possono condurre efficacemente operazioni militari congiunte; raccomanda, a tale proposito, lo sviluppo di un'architettura comune sicura per il comando, il controllo, le comunicazioni, l'intelligence, la sorveglianza, l'acquisizione dei bersagli e la ricognizione, nonché di capacità di difesa comuni nei settori spaziale, del trasporto aereo strategico, del rifornimento aria-aria e della prevenzione dei rischi chimici, biologici, radiologici e

nucleari (CBRN); elogia il lavoro dell'AED, che fornisce una panoramica e un'analisi del panorama della difesa dell'UE e formula raccomandazioni sulle opportunità di collaborazione in materia di sviluppo e acquisizione di capacità attraverso le priorità di sviluppo delle capacità (CDP) e la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD);

4. riconosce che alcune esigenze immediate in materia di difesa possono essere soddisfatte grazie alle forniture o al sostegno da parte di paesi terzi; sottolinea altresì che la sicurezza europea continua a dipendere fortemente dall'industria della difesa di paesi terzi; evidenzia che, in considerazione dell'attuale contesto geopolitico e dell'obbligo per l'UE di assumersi una maggiore responsabilità in materia di difesa, sono necessari una transizione ben gestita dalla dipendenza da paesi terzi all'autonomia strategica e il rafforzamento della base industriale tecnologica di difesa europea;

Sviluppare le capacità di difesa attraverso progetti faro nei settori prioritari

5. prende atto dell'approvazione da parte del Consiglio europeo della "Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa 2030 – Preservare la pace" e dell'impegno degli Stati membri a sviluppare le prime quattro iniziative faro europee per la prontezza: l'iniziativa europea di difesa antidrone, la sorveglianza del fianco orientale, lo scudo di difesa aerea e lo scudo spaziale per la difesa; osserva che i progetti faro proposti riguardano una gamma molto ampia di capacità di difesa; esorta pertanto la Commissione, gli Stati membri e l'AED a individuare chiaramente, per ciascun progetto, gli obiettivi specifici e il calendario di attuazione, la portata tecnologica e le dimensioni previste;

6. riconosce la necessità di stabilire una definizione ampiamente concordata di "progetti faro" quali iniziative collaborative paneuropee su larga scala in materia di capacità di difesa e sviluppo industriale, compresi gli abilitanti strategici nell'ambito di un quadro comune come l'EDIP che ne consenta l'individuazione e l'attuazione in modo coerente nelle politiche industriali e di difesa dell'UE; sottolinea che è fondamentale definire i progetti faro al fine di garantire una collaborazione efficace tra gli Stati membri, mettere in comune le risorse per affrontare le carenze critiche in termini di capacità e progredire verso un'autentica Unione europea della difesa;

Individuare i progetti faro e garantirne la corretta elaborazione e attuazione

7. sottolinea che gli obiettivi dei progetti faro devono essere allineati agli obiettivi concordati a livello dell'UE in materia di difesa; sottolinea inoltre che dovrebbero riguardare settori tecnologici innovativi per la difesa e contribuire allo sviluppo di capacità di difesa all'avanguardia che rispondano alle esigenze della guerra moderna, tra cui la crescente necessità di interconnettere operazioni militari, truppe e armi, garantire la ciberdifesa, sviluppare la raccolta, la conservazione, il trattamento e la condivisione di dati di intelligence così come gli strumenti di sostegno alle decisioni, gestire attacchi precisi e in profondità, nonché contrastare gli attacchi con droni;

8. sottolinea che i progetti faro dovrebbero mirare a promuovere una cooperazione più stretta e l'innovazione nei meccanismi di governance a livello dell'UE, evidenziando le migliori pratiche volte a una strategia comune e coordinata per la difesa europea; evidenzia inoltre che la buona governance dei progetti faro deve basarsi su una visione condivisa e su un efficace coordinamento tra i loro "attori programmatici", ossia i governi, i quartieri generali militari e gli enti preposti agli appalti pubblici degli Stati membri dell'UE, nonché le imprese industriali nel settore della difesa; ritiene che i

progetti faro potrebbero beneficiare della cooperazione esistente nel quadro dei progetti PESCO e FED e basarsi su di essa;

9. prende atto della creazione del progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa quale nuovo strumento nell'ambito dell'EDPI; riconosce che i progetti faro potrebbero essere sviluppati nell'ambito del suddetto quadro;

10. chiede di coinvolgere nei progetti faro la più ampia gamma di attori industriali, comprese le imprese a media capitalizzazione e le piccole e medie imprese, al fine di consentire la diffusione dell'innovazione nell'intero spettro dell'EDTIB;

11. sottolinea la necessità di impedire il trasferimento di tecnologie militari, in particolare delle tecnologie emergenti sensibili e dei prodotti a duplice uso critici, soprattutto nel settore spaziale, delle tecnologie quantistiche e dell'IA, verso destinazioni all'esterno dell'UE che destano preoccupazione; esorta gli Stati membri che partecipano a progetti faro a impegnarsi a seguire approcci comuni, nonché a definire e concordare una strategia comune per la concessione di licenze di esportazione per i prodotti derivanti da progetti faro;

Governance dei progetti faro e ruolo del Parlamento

12. invita la Commissione e gli Stati membri a presentare ulteriori proposte per progetti faro che riguardino lo sviluppo delle capacità di difesa e consentano agli Stati membri di allineare meglio i propri sforzi nazionali agli obiettivi concordati a livello dell'UE in materia di difesa;

13. raccomanda che la Commissione, l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'AED svolgano un ruolo di sostegno per facilitare l'attuazione di progetti faro;

14. si impegna a esercitare il proprio controllo e ruolo legislativo e di bilancio per quanto riguarda la selezione, l'attuazione e il finanziamento dei progetti faro sulla base di informazioni e relazioni periodiche e complete della Commissione;

Garantire il finanziamento di progetti faro a lungo termine

15. invita la Commissione a esaminare le modalità per istituire un fondo specifico nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale al fine di garantire il finanziamento a lungo termine dei progetti faro; sottolinea la necessità di finanziamenti sufficienti e idonei per i progetti faro che non compromettano i fondi assegnati ad altri settori strategici del bilancio dell'UE dedicati alla difesa;

16. condivide l'osservazione della Corte dei conti europea in merito alla proposta sull'EDIP secondo cui il tempo necessario per completare i progetti supererà probabilmente il periodo di attuazione di due anni previsto dall'EDIP; sottolinea pertanto che, affinché i progetti faro possano beneficiare di un finanziamento a titolo dell'EDIP, gli Stati membri interessati devono impegnarsi a cofinanziarli per tutta la loro durata, ben oltre il periodo iniziale di due anni;

17. invita gli Stati membri dell'UE a valutare di destinare sistematicamente parte dei loro bilanci nazionali per la difesa allo sviluppo di iniziative di partenariato e all'acquisto di attrezzature di difesa prodotte nell'ambito dei progetti faro;

°

° °

18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla NATO, all'Assemblea parlamentare della NATO, alle agenzie dell'UE per la sicurezza e la difesa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Una nuova difesa per la pace duratura.

Il XIX secolo fu un'epoca forgiata nell'acciaio. La comparsa di questo materiale ha trasformato il mondo, gettando le basi per un'era di potenza industriale senza precedenti e una modalità di guerra inedita. Al tempo della Prima guerra mondiale, l'acciaio non era soltanto un materiale, ma era diventato la spina dorsale dei conflitti moderni: una forza che ha plasmato la progettazione strutturale, la logistica, la difesa e la strategia militare. Questo materiale rivoluzionario ha alimentato e sostenuto una rivoluzione industriale senza precedenti e un nuovo sistema d'armi: cannoni, munizioni, flotte navali, veicoli e aeromobili blindati, caschi e infrastrutture, conciliando il nuovo quadro industriale con la produzione su larga scala dei materiali necessari per soddisfare le esigenze del fronte.

Oggigiorno, la guerra, prima dominata da grandi e possenti strumenti, ossia le armi convenzionali del XIX secolo, sembra evolvere "dall'acciaio al web". Le nuove tecnologie stanno trasformando le strategie, il settore informatico e l'intelligenza artificiale, in quanto non si limitano più a una massiccia potenza di fuoco e agli scontri su vasta scala, ma si orientano verso la miniaturizzazione e il decentramento dei sistemi, come dimostrato dai droni, dalle armi basate sull'IA, dalle mine intelligenti e dai sistemi missilistici portatili nei campi di battaglia. Anche il ruolo dell'intervento umano sta cambiando: la partecipazione diretta e la presenza in prima linea sono sempre più ridotte. I conflitti odierni presentano uno scenario completamente diverso e minacce del tutto inedite.

Le sfide poste dall'emergere di minacce alla sicurezza dell'UE nuove e in evoluzione impongono oggi all'UE e ai suoi Stati membri di adottare un nuovo quadro di difesa al fine di difendere la loro sovranità collettiva e di agire e rispondere autonomamente o in partenariato con i loro alleati, in particolare all'interno della NATO, alle minacce immediate e future.

Cambiamento

Dopo tre decenni caratterizzati da una tendenza al disarmo in tutta l'UE, i cambiamenti nel contesto della sicurezza globale e regionale e le nuove minacce alla sicurezza del continente europeo hanno spinto gli Stati membri dell'UE a intensificare i loro sforzi per acquisire maggiori capacità militari per la loro difesa. In occasione del vertice NATO del 25 giugno 2025 all'Aia, 23 Stati membri dell'UE e della NATO si sono impegnati a destinare, entro il 2035, il 5 % del proprio prodotto interno lordo annuo alle esigenze fondamentali di difesa e alle spese connesse alla difesa e alla sicurezza.

Scelta

L'aumento previsto della spesa militare totale da parte dell'UE e dei suoi Stati membri dovrebbe tradursi in diverse centinaia di miliardi di investimenti in nuovi materiali per la difesa nei prossimi anni.

Finora lo sviluppo e l'acquisto di attrezzature di difesa nel quadro della cooperazione europea sono rimasti piuttosto l'eccezione. La Commissione ha inoltre indicato che per il 78 % delle acquisizioni nel settore della difesa tra l'inizio della guerra di aggressione della Russia nel febbraio 2022 e il giugno 2023, gli Stati membri dell'UE si sono rivolti a paesi terzi, di cui gli Stati Uniti da soli rappresentano il 63 %.

Costruire un'architettura decisionale

In questo contesto, nel corso degli anni l'UE ha esaminato nuove direzioni e avviato diverse iniziative per rafforzare e sviluppare le capacità di difesa in modo collettivo e cooperativo. Nell'ambito degli sforzi dell'UE volti ad aiutare gli Stati membri a collaborare per sviluppare nuove capacità, il concetto di progetti di interesse comune per la difesa europea costituisce da tempo un asse portante nell'elaborazione delle politiche.

Il meccanismo di **cooperazione strutturata permanente (PESCO**), avviato nel 2017, ha promosso diverse decine di progetti di sviluppo congiunto. Inoltre, la **bussola strategica per la sicurezza e la difesa** adottata nel marzo 2022 prevede lo sviluppo collaborativo di capacità di prossima generazione in tutti i settori operativi. Con la **dichiarazione di Versailles**, nel marzo 2022, gli Stati membri dell'UE si sono inoltre impegnati a promuovere iniziative industriali, anche attraverso importanti progetti di comune interesse europeo e alleanze industriali. Negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029 "La scelta dell'Europa", la presidente della Commissione ha elencato tra i compiti quello di riunire le risorse per contrastare le principali minacce comuni e transfrontaliere attraverso progetti faro dell'Unione europea della difesa. Il **Libro bianco sulla prontezza alla difesa del 2030**, pubblicato dalla Commissione nel marzo 2025, ha specificato i settori per i quali gli Stati membri dovrebbero unire urgentemente i propri sforzi, compresa una serie di progetti di questo tipo, che dovranno essere definiti dagli Stati membri e che beneficeranno di incentivi dell'UE. La proposta di regolamento che istituisce il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) presentata dalla Commissione nel marzo 2024 costituisce il primo quadro normativo per tali progetti. Nella sua relazione speciale sulla suddetta proposta, la Corte dei conti europea ha richiamato l'attenzione sulla necessità di garantire un sostegno finanziario a lungo termine quale condizione preliminare per la loro selezione. Infine, nel suo documento di orientamento del 29 settembre 2025 sulla **tabella di marcia sulla prontezza alla difesa 2030**, la Commissione propone di avviare una prima serie di quattro iniziative faro europee per la prontezza.

I progetti faro di interesse comune per la difesa europea devono basarsi su orientamenti strategici e raccomandazioni per quanto riguarda la selezione, l'attuazione, il finanziamento e il controllo, al fine di massimizzarne l'impatto, garantendo nel contempo la coesione tra gli Stati membri. Dovrebbero configurarsi come iniziative collaborative paneuropee su larga scala in materia di capacità di difesa e sviluppo industriale.

Per colmare le carenze in termini di capacità è necessario sviluppare abilitanti strategici autonomi, volti ad agevolare le forze armate degli Stati membri nella conduzione efficace di operazioni militari congiunte, con l'obiettivo di realizzare un'architettura comune e sicura per il comando, il controllo, le comunicazioni, l'intelligence, la sorveglianza, l'acquisizione di obiettivi e la ricognizione, nonché una deterrenza comune a garanzia della massima difesa e di una pace duratura per gli Stati e i loro cittadini.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).